



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Modifiche di ordinanze nell'ambito della previdenza professionale (OLP; OPP 2; OPP 3)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
(Rapporto sui risultati)

Berna, 26 agosto 2020

Indice

1	Contesto e oggetto della consultazione	3
2	Sintesi della procedura di consultazione	3
3	Risultati della consultazione	4
3.1	Pareri sull'insieme della revisione.....	4
3.2	Risultati della consultazione in dettaglio	5
3.2.1	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP).....	5
3.2.1.1	Osservazioni concernenti l'articolo 8 (tasso d'interesse tecnico)	5
3.2.1.2	Osservazioni concernenti l'articolo 15a (Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato)	6
3.2.1.3	Osservazioni concernenti la disposizione transitoria e il numero 3 dell'allegato (art. 19h OLP).	7
3.2.2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).....	8
3.2.2.1	Osservazioni concernenti l'articolo 1h capoverso 1, primo periodo (principio di assicurazione)	8
3.2.2.2	Osservazioni concernenti l'articolo 53 capoverso 1 lettere e e f, il capoverso 2, secondo periodo, e l'articolo 55 lettera f (rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni)	8
3.2.3	Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).....	11
3.2.3.1	Osservazioni concernenti l'articolo 2a (riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza)	11
3.2.3.2	Osservazioni concernenti l'articolo 3 capoverso 2 lettera b e l'articolo 3a (trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza)	12
4	Anhang / Annexe / Allegato	13

1 Contesto e oggetto della consultazione

Il 6 dicembre 2019 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione su una modifica di ordinanze nell'ambito della previdenza professionale. La procedura si è conclusa il 20 marzo 2020.

Le tre ordinanze in questione, ossia l'ordinanza sul libero passaggio (OLP), l'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) e l'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), devono essere modificate in modo mirato.

Alcuni articoli devono essere adattati all'attuale realtà del tasso d'interesse tecnico e, dei tassi di mortalità e d'invalidità, ma si tratta anche di attuare diversi interventi parlamentari, e segnatamente:

- l'articolo 3 capoverso 2 lettera b OPP 3 dà seguito al postulato Weibel 13.3813 «Ammettere i trasferimenti di averi del pilastro 3a anche dopo i 59/60 anni»;
- l'articolo 15a capoversi 1 e 2 OLP e l'articolo 2a capoversi 1 e 2 OPP 3 danno seguito all'interpellanza Dittli 18.3405 «Perché un omicida riceve prestazioni in capitale del secondo e del terzo pilastro della sua vittima? »;
- l'articolo 53 capoverso 1 lettere e e f e l'articolo 55 lettera f OPP 2 danno seguito alla mozione Weibel 15.3905 «Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni», che chiede un limite separato del 10 per cento per gli investimenti nelle infrastrutture.

2 Sintesi della procedura di consultazione

I Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, le autorità e istituzioni affini nonché altre organizzazioni e organi d'esecuzione, per un totale di 97 interpellati, sono stati invitati a esprimersi sui progetti di ordinanza e sul rapporto esplicativo. In risposta alla consultazione sono pervenuti al Dipartimento federale dell'interno (DFI) **52 pareri** sulle previste disposizioni, da partecipanti invitati o spontanei.

Destinatari	Partecipanti invitati	Pareri e risposte (comprese le rinunce a prendere posizione)
Cantoni	26	24
Partiti e raggruppamenti politici	15	4
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	0
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	4
Altre organizzazioni, organi d'esecuzione e ambienti interessati	45	14
Pareri spontanei	-	6
Totale	97	52

La maggior parte dei partecipanti si dichiara favorevole al progetto. Soltanto alcuni si limitano a esprimersi su certi aspetti del progetto senza prendere posizione sull'insieme (**BL, FR, GL, ZG, USS, Travail.Suisse, VVS, CSI, SWIC, Fondazione istituto collettore LPP, LOAMS, SFAMA**).

Il presente rapporto riassume i risultati della procedura di consultazione. Tutti i pareri pervenuti e i documenti relativi alla consultazione possono essere consultati su Internet ai seguenti indirizzi: www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Processo legislativo > Procedure di consultazione > Procedure concluse, nonché www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse.

3 Risultati della consultazione

3.1 Pareri sull'insieme della revisione

In generale, i partecipanti alla consultazione sono globalmente favorevoli alle modifiche proposte. Solo alcuni di essi formulano riserve su aspetti specifici.

Cantoni

19 Cantoni (**AG, AI, AR, BS, GR, LU, NE, NW, OW, UR, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH**) approvano le modifiche di ordinanza nel loro insieme. 3 Cantoni (**BL, FR, GL**) si esprimono soltanto sulle modifiche fiscali, con un giudizio favorevole.

3 Cantoni (**GE, GR, SO**) formulano alcune riserve sull'intervallo di valori previsto per il tasso d'interesse tecnico. 2 Cantoni (**BE e SZ**) formulano alcune riserve sui nuovi articoli concernenti gli investimenti infrastrutturali.

Partiti

Il **PLR** e il **PVL** approvano le modifiche nella forma proposta. L'**UDC** approva le modifiche proposte e le considera perlopiù necessarie ma formula una riserva sulle nuove possibilità di investimenti infrastrutturali.

Il **PSS** appoggia l'insieme delle modifiche proposte, ma formula alcune riserve riguardo all'intervallo previsto per il tasso d'interesse tecnico, alle possibilità concesse agli istituti di libero passaggio e quelli della previdenza individuale vincolata di ridurre o negare talune prestazioni se un beneficiario ha causato volontariamente la morte dell'assicurato e infine all'attuazione della mozione Weibel «Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni».

Associazioni mantello nazionali dell'economia

CP, USC e **USAM** approvano le modifiche di ordinanza. **USS** e **Travail.Suisse** formulano una serie di riserve sulla fissazione dell'intervallo previsto per il tasso d'interesse tecnico, sulle possibilità concesse agli istituti di libero passaggio e a quelli della previdenza individuale vincolata di ridurre o negare talune prestazioni se un beneficiario ha causato volontariamente la morte dell'assicurato e infine sulla creazione di una nuova categoria d'investimento separata per gli attivi delle casse pensioni.

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

Inter-pension, VVS, IZS, KGAST, ASIP, VVP e **CSA** approvano le modifiche proposte. **CSI, VVS, CSEP, FER**, la **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, Fondazione istituto collettore LPP, SWIC** e **ASA** non si esprimono sull'insieme del progetto ma si limitano a fornire un parere su alcuni aspetti specifici. **VVS** e **Fondazione istituto collettore LPP** si pronunciano soltanto su quanto attiene alla loro attività e si dichiarano favorevoli alle proposte di modifica riguardanti il principio d'assicurazione e la possibilità di ridurre o negare talune prestazioni se un beneficiario ha causato volontariamente la morte dell'assicurato. La **CSI** si esprime soltanto sul principio d'assicurazione e sugli aspetti fiscali del progetto, ai quali si dichiara favorevole. La **CSEP** formula alcune riserve sul nuovo intervallo previsto per il tasso d'interesse tecnico. La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** e la **FER** formulano riserve sulle nuove disposizioni proposte in attuazione della mozione 15.3905 «Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni» e sulle modifiche fiscali.

L'**ASA** appoggia in parte il progetto ma formula riserve sull'attuazione, da parte degli istituti che si occupano della previdenza individuale vincolata, delle disposizioni che consentono di ridurre o negare talune prestazioni se un beneficiario ha causato volontariamente la morte dell'assicurato nonché per quanto riguarda le modifiche fiscali previste dal progetto.

Pareri spontanei

CPEG, CP e FVE sono favorevoli al progetto nella sua totalità. **SFAMA e LOAMS** approvano le modifiche proposte per gli investimenti infrastrutturali ma si esprimono unicamente su questo aspetto. La **CAV PP** evidenzia la necessità di adeguare altre ordinanze nell'ambito dell'attuazione della mozione Weibel 15.3905 «Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni». La **CPEG** formula una riserva riguardo alla fissazione del nuovo intervallo per il tasso d'interesse tecnico.

3.2 Risultati della consultazione in dettaglio

3.2.1 Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP)

3.2.1.1 Osservazioni concernenti l'articolo 8 (tasso d'interesse tecnico)

La maggioranza dei partecipanti si dichiara favorevole alla proposta di modifica. Tra i partecipanti alla procedura, solo 9 hanno espresso riserve su questa proposta. Le riserve espresse riguardano la fissazione dell'intervallo del tasso d'interesse tecnico (limite inferiore o superiore troppo elevato o troppo basso).

Cantoni

16 Cantoni (**AG, AI, AR, BS, LU, NE, NW, OW, UR, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, ZH**) approvano la modifica proposta, vale a dire l'adeguamento dell'intervallo del tasso d'interesse tecnico, che attualmente spazia dal 2,5 al 4,5 per cento e in futuro andrà dall'1 al 4,5 per cento. **UR** sottolinea che diversi istituti di previdenza applicano già un tasso d'interesse tecnico inferiore al 2,5 per cento. **GE e GR** formulano una riserva e ritengono che il limite inferiore dell'intervallo dovrebbe essere meno elevato e iniziare da un valore inferiore all'1 per cento per tener conto della realtà economica. **NE** propone di considerare la possibilità di applicare la nozione di tasso d'interesse tecnico *pertinente o conforme alle regole della professione*, adottando un approccio simile a quello del numero 3 dell'allegato dell'ordinanza in questione e coordinandolo con esso. A suo giudizio, un tale approccio sarebbe più adeguato di quanto non lo sia il mantenimento di un intervallo di valori ammessi. **NE** ritiene inoltre che il limite superiore dell'intervallo proposto dal progetto di modifica sia eccessivamente elevato. **SG e ZG** sottolineano la necessità di ridurre l'intervallo attuale. **SO** appoggia la proposta di modifica ma sottolinea che l'articolo 8 OLP potrebbe essere soppresso, come già previsto nell'ambito del progetto di riforma Previdenza 2020.

Partiti

PVL, PLR e UDC appoggiano la proposta e sottolineano che la modifica in questione è necessaria, visti i rendimenti attuali degli istituti di previdenza, e consente di limitare le perdite finanziarie di questi istituti. Il **PSS** formula una riserva riguardo a questa modifica, sostenendo che il limite inferiore dell'intervallo del tasso d'interesse tecnico è troppo basso e dovrebbe essere fissato al 2 per cento, poiché le statistiche degli istituti di previdenza dimostrano che il tasso realmente applicato nei piani di assicurazione con primato delle prestazioni non è mai inferiore a tale valore.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USC e USAM approvano la modifica e precisano che essa è sostanzialmente necessaria. **USS e Travail.Suisse** formulano una riserva e sostengono che in base alle statistiche degli istituti di previdenza il limite inferiore dell'intervallo non dovrebbe essere fissato al di sotto del 2 per cento (**USS**) o dell'1,5 per cento (**Travail.Suisse**).

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

Inter-pension, VVP, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, IZS, ASIP, CSA, KGAST, FER e ASA si dichiarano favorevoli alla modifica.

CSEP formula una riserva e ritiene che il limite superiore dell'intervallo sia eccessivamente elevato e debba invece essere fissato al 3 per cento.

CSI, VVS, SWIC e Fondazione istituto collettore LPP non si esprimono in merito a questa modifica.

Pareri spontanei

CP e **FVE** appoggiano la modifica. La **CPEG** formula una riserva e ritiene che il limite superiore dell'intervallo sia eccessivamente elevato. Un intervallo simile a quello inizialmente previsto dall'articolo 8 OLP, fissato attorno a una media dei tassi tecnici rilevati nei rapporti della CAV PP, sarebbe più adeguato e nell'interesse degli assicurati.

3.2.1.2 Osservazioni concernenti l'articolo 15a (Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato)

La maggioranza dei partecipanti si dichiara favorevole alla modifica. Solo 5 partecipanti alla consultazione hanno espresso riserve su questa proposta di modifica. 4 partecipanti alla consultazione sostengono che non tocchi agli istituti di libero passaggio decidere in merito al coordinamento delle conseguenze di una condanna penale e alle sue possibili ripercussioni in materia di previdenza professionale.

Cantoni

17 Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BS, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH**) sostengono questa proposta e la ritengono giustificata. **ZG** l'approva ma pensa che la formulazione della disposizione sia troppo vaga, poiché consente di violare il principio della presunzione di innocenza nei confronti del beneficiario interessato. **UR** approva la proposta, poiché consente agli istituti di libero passaggio di ridurre le prestazioni indipendentemente da altre assicurazioni sociali. **GR** formula alcune riserve e chiede di precisare che le riduzioni e il rifiuto di versare prestazioni devono essere graduati in base alla gravità della pena, poiché l'applicazione delle regole di diritto penale non è compito degli istituti di libero passaggio. Secondo **NE**, l'evoluzione proposta dovrebbe comunque indurre a riflettere anche sull'articolo 35 LPP, in quanto le casse pensioni non hanno a loro volta la possibilità di ridurre autonomamente le prestazioni in caso di sinistro provocato colpevolmente (le casse pensioni dipendono dalla decisione dell'AVS/AI).

5 Cantoni (**BL, FR, GE, GL, VD**) non si esprimono su questa modifica.

Partiti

Il **PVL** non formula alcuna osservazione su questa disposizione, ma si dichiara favorevole al progetto nel suo insieme. Il **PLR** approva l'introduzione di questo nuovo articolo, che risponde al problema in questione. L'**UDC** appoggia la proposta. Il **PSS** formula una riserva, poiché ritiene che non sia compito degli istituti di libero passaggio determinare il coordinamento delle conseguenze di una condanna penale e delle sue possibili ripercussioni sulla previdenza professionale.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USC e **USAM** approvano la proposta. L'**USS** formula una riserva precisando che non spetta agli istituti di libero passaggio determinare se una prestazione debba essere ridotta o negata, poiché non sono in grado di valutare le questioni di colpevolezza e non sta a loro tenere conto di considerazioni penali. **Travail.Suisse** non si pronuncia su questa proposta.

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

11 organizzazioni e organi d'esecuzione o di sorveglianza (**inter-pension, VVS, CSEP, VVP, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, IZS, Fondazione istituto collettore LPP, ASIP, CSA, KGAST e FER**) approvano questa nuova disposizione.

L'**ASA** formula una riserva e specifica che la nuova disposizione deve essere applicata soltanto ai conti di libero passaggio presso fondazioni bancarie e non alle polizze assicurative rette dalla LCA.

CSI e **SWIC** non esprimono alcun giudizio su questa proposta.

Pareri spontanei

CPEG, **CP** e **FVE** sono favorevoli a questa nuova disposizione.

3.2.1.3 Osservazioni concernenti la disposizione transitoria e il numero 3 dell'allegato (art. 19h OLP).

Questa modifica riscuote il consenso di tutti i partecipanti alla consultazione e non suscita alcuna riserva.

Cantoni

14 Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BS, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, VD, ZH**) sostengono la proposta di adeguamento delle basi tecniche. **VD** evidenzia a questo riguardo che le basi tecniche applicate dal giudice del divorzio devono essere giuste, per evitare che gli istituti di previdenza, e quindi, indirettamente, coloro che versano i contributi, debbano farsi carico di prestazioni non finanziate. 7 Cantoni (**BL, FR, GE, GL, SO, UR e ZG**) non esprimono alcun parere su questa proposta di modifica.

Partiti

PLR, PVL, PSS e **UDC** si dichiarano favorevoli all'adeguamento proposto.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USC, USAM e **USS** approvano la modifica. **Travail.Suisse** non si pronuncia su questa proposta.

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

Inter-pension, VVP, IZS, l'ASIP, CSA, KGAST e **ASA** sono favorevoli alla modifica proposta.

VVS, CSEP, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, CSI, SWIC, Fondazione istituto collettore LPP e **FER** non si esprimono su questa modifica.

Pareri spontanei

CPEG, **CP** e **FVE** sono favorevoli a questa proposta di modifica.

3.2.2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

3.2.2.1 Osservazioni concernenti l'articolo 1h capoverso 1, primo periodo (principio di assicurazione)

Questa modifica raccoglie il favore di tutti i partecipanti alla consultazione.

Cantoni

24 Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG e ZH**) si dichiarano favorevoli alla modifica, ossia alla riduzione dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità e alla fissazione di tale importo al 4 per cento invece che al 6 per cento come sinora. Secondo **NE** il valore del 6 per cento non dovrebbe essere modificato, per rafforzare (indirettamente) i requisiti relativi al principio di assicurazione e quindi il livello minimo di copertura in caso di invalidità e di decesso. **LU, SO e ZH** accolgono con particolare favore la riduzione proposta, che ritengono giustificata.

Partiti

I 4 partiti che hanno partecipato alla procedura di consultazione (**PLR, PVL, PSS e UDC**) approvano questa modifica.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USC, USS, USAM e Travail.Suisse si dichiarano favorevoli alla modifica proposta. **Travail.Suisse** si rallegra della decisione di ridurre al 4 per cento l'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono il rischio di decesso e d'invalidità.

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

12 altre organizzazioni e organi d'esecuzione (**inter-pension, CSEP, VVP, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, IZS, CSI, Fondazione istituto collettore LPP, ASIP, CSA, KGAST, ASA e FER**) approvano la modifica.

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** evidenzia che la riduzione proposta è consona alla realtà. L'**ASIP** considera giudiziosa la proposta e precisa che la riduzione decisa consentirà di evitare premi di rischio eccessivamente elevati. La **FER** approva la modifica ma sottolinea che la riduzione è ancora piuttosto modesta rispetto alla realtà comprovata dalle statistiche.

Pareri spontanei

CPEG, CP e FVE sono favorevoli a questa proposta di modifica.

3.2.2.2 Osservazioni concernenti l'articolo 53 capoverso 1 lettere e e f, il capoverso 2, secondo periodo, e l'articolo 55 lettera f (rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni)

La maggioranza dei partecipanti si dichiara favorevole a queste proposte di modifica. Solo 14 partecipanti hanno formulato riserve al loro riguardo. Le riserve formulate riguardano l'introduzione di una nuova categoria distinta per gli investimenti nelle infrastrutture, i rischi connessi a questo tipo di investimenti e il rafforzamento delle misure di controllo amministrative su di essi.

Cantoni

17 Cantoni (**AI, AR, BL, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, ZG e ZH**) si dichiarano favorevoli a queste proposte di modifica.

SO osserva che non vi è ragione per non disciplinare gli investimenti infrastrutturali in una disposizione separata e considerarli come categoria di attivi a parte, come previsto dalle disposizioni proposte. **SG** si rallegra del fatto che gli investimenti infrastrutturali siano resi più interessanti, ma si interroga sulla pertinenza degli investimenti all'estero, che favoriranno la creazione di posti di lavoro qualificati ma nell'insieme non creeranno alcun valore aggiunto per il nostro Paese.

VD sottolinea che le modifiche proposte attribuiscono agli investimenti infrastrutturali uno statuto distinto da quello degli investimenti alternativi. Senza voler indebolire l'obbligo di diligenza al quale sottostanno gli istituti di previdenza, si dichiara favorevole a questo tipo di investimenti di pubblica utilità da parte dei fondi pensionistici. La modifica è auspicabile in quanto porta chiarezza nelle politiche d'investimento e incoraggia questo tipo di investimenti.

ZH approva il cambiamento proposto, che rispetto al presente incentiva maggiormente gli attori della previdenza professionale a investire nelle infrastrutture. **ZG** osserva esplicitamente che queste possibilità ampliate di investimento soddisfano una reale esigenza e approva il fatto che venga concessa agli istituti di previdenza la possibilità di investire in modo cospicuo in progetti ecologicamente sostenibili in Svizzera e all'estero.

2 Cantoni (**FR** e **GL**) non si esprimono su queste proposte.

3 Cantoni (**AG**, **BE** e **SZ**) formulano alcune riserve al riguardo. **AG** ritiene che le modifiche proposte non creino alcun vantaggio per gli istituti di previdenza, e dubita che sia opportuno estendere il catalogo dei possibili investimenti. **BE** sostiene che le proposte di modifica non sono necessarie e dubita che consentano di realizzare gli obiettivi della mozione, che chiede di promuovere la transizione ecologica dei sistemi di approvvigionamento energetico del nostro Paese con fonti di finanziamento private e di incentivare gli istituti di previdenza a investire nelle infrastrutture. **SZ** sottolinea che vi sono alcuni punti da chiarire e si chiede se le imprese infrastrutturali quali le centrali elettriche, gli aeroporti o le imprese logistiche possano essere anch'esse quotate in borsa ed emettere obbligazioni. Si chiede anche se tali azioni e valori nominali debbano in futuro essere dichiarati nella categoria degli investimenti infrastrutturali. Il rapporto esplicativo precisa che gli investimenti nelle infrastrutture possono essere effettuati direttamente, purché siano ben diversificati. La controparte non può superare l'1 per cento del patrimonio di previdenza. **SZ** vorrebbe sapere se questo limite includa anche le azioni e i valori nominali della stessa controparte. Infine, si chiede se il limite complessivo del 10 per cento comprenda anche i rischi di controparte derivanti da investimenti in azioni e valori nominali di emittenti operanti nel settore degli investimenti infrastrutturali.

Partiti

2 partiti (**PLR**, **PVL**) approvano le modifiche proposte. Il **PLR** evidenzia che gli investimenti infrastrutturali diventeranno più interessanti, in particolare nel settore dell'energia, della mobilità e della sanità, e che tali investimenti offrono generalmente rendimenti a lungo termine allettanti. Infine, ritiene ragionevole prevedere che gli investimenti in questione possano essere effettuati anche all'estero. Il **PVL** pensa che le modifiche proposte diano la possibilità agli istituti di previdenza di partecipare a progetti di sviluppo sostenibile, e che le misure previste promuovano non soltanto la svolta energetica ma siano anche vantaggiose a lungo termine per gli assicurati sotto il profilo del rendimento degli investimenti.

2 partiti (**PSS**, **UDC**) formulano una serie di riserve sulle modifiche proposte. Il **PSS** sottolinea che questi investimenti, dato il loro carattere eterogeneo e aperto, comportano rischi economici, tecnici e politici, e quindi sono poco sicuri. Quindi dovrebbero essere ammessi soltanto in Svizzera e non all'estero. L'**UDC** ritiene che le modifiche proposte non siano necessarie, poiché attualmente gli istituti di previdenza possono già effettuare investimenti infrastrutturali.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USAM e **USC** appoggiano le modifiche proposte.

L'**USS** sottolinea che la già inquietante crescita delle attività di investimento in operazioni sempre più rischiose, dovuta alla mancanza di alternative, potrebbe intensificarsi ulteriormente con l'aumento della potenziale quota di investimenti alternativi, e che quindi occorrerà dedicare tutta l'attenzione del caso a questo sviluppo e prendere, se del caso, le misure necessarie.

USS e **Travail.Suisse** formulano alcune riserve su queste proposte di modifica. L'**USS** si dichiara contraria alla creazione di una categoria d'investimento distinta per gli attivi degli istituti di previdenza, poiché la possibilità di investire nelle infrastrutture esiste già. Gli investimenti infrastrutturali sono molto eterogenei e nelle disposizioni proposte non costituiscono una categoria di attivi ben definita. A differenza degli investimenti Exchange Traded Funds (ETF), gli investimenti alternativi devono essere operati da gestori di attivi, con oneri elevati per gli assicurati a causa dei costi di gestione. **Travail.Suisse** ritiene inutile creare una categoria d'investimento distinta per gli attivi infrastrutturali, poiché la normativa attuale non impedisce di operare tali investimenti.

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

6 altre organizzazioni e organi d'esecuzione (**inter-pension, IZS, ASIP, KGAST, ASA, CSA**) appoggiano le modifiche previste.

ASIP e **KGAST** si rallegrano che sia stata creata una nuova categoria d'investimento e che il limite sia stato fissato al 10 per cento. La **KGAST** si rallegra che sia data la possibilità agli istituti di previdenza di investire in progetti ecologicamente sostenibili e sottolinea che la diversificazione degli investimenti garantirà loro una maggiore libertà. **FER** non ha obiezioni riguardo all'introduzione di una categoria d'investimento distinta per gli attivi infrastrutturali, ma evidenzia che questo tipo di investimenti è illiquido e possiede caratteristiche proprie (la diversificazione è complicata ecc.). Ritiene dunque inadeguata l'analogia fatta con gli investimenti alternativi.

3 altre organizzazioni e organi d'esecuzione (**CSEP, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, SWIC**) formulano alcune riserve.

La **CSEP** osserva che gli investimenti infrastrutturali sono investimenti alternativi classici, che non necessitano di una nuova categoria, ma vanno piuttosto classificati nella categoria degli investimenti alternativi. A suo giudizio, sarebbe meglio aumentare la quota degli investimenti alternativi dal 15 al 25 per cento e rinunciare a una categoria di attivi separata.

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** evidenzia che l'introduzione di una sesta categoria d'investimento comporterà costi amministrativi importanti, poiché tutti i sistemi informatici di audit e di controllo dovranno essere adeguati e la nuova categoria è più restrittiva rispetto alla categoria attuale (sebbene tali disposizioni più restrittive sull'effetto leva e sulla diversificazione possano essere eluse attribuendo le operazioni alla categoria degli investimenti alternativi). È pertanto più che lecito dubitare che l'impatto di questa nuova categoria d'investimento giustifichi i costi e le spese aggiuntive che crea per tutti gli attori della previdenza professionale.

SWIC sostiene che le modifiche proposte sono inutili e chiede che siano stralciate dal progetto. Se tali modifiche dovessero essere mantenute, occorrerebbe correggere due incoerenze, vale a dire l'arbitrarietà del limite dell'1 per cento, dato che gli investimenti infrastrutturali obbediscono alle stesse regole degli investimenti classici, e il fatto che con le norme di attuazione attuali la prevista estensione delle possibilità d'investimento si tradurrebbe de facto in una riduzione delle possibilità effettive d'investimento. Auspica pertanto che l'introduzione della nuova categoria serva a distinguere tra infrastrutture con effetto leva (investimenti alternativi come sinora) e senza effetto leva (nuova categoria).

3 altre organizzazioni e organi d'esecuzione (**CSI, Fondazione istituto collettore LPP, VVS**) non si esprimono su queste modifiche.

Pareri spontanei

CP, CAV PP, CPEG, FVE, LOAMS e SFAMA appoggiano le modifiche proposte.

La **CAV PP** osserva che con l'introduzione di una categoria distinta gli investimenti infrastrutturali non sono più considerati investimenti alternativi, benché restino prodotti caratterizzati da una struttura complessa e rischi accresciuti. Per tener conto della nuova categoria istituita, propone di modificare l'ordinanza sulle fondazioni d'investimento. Secondo la **CPEG**, che peraltro approva la modifica proposta, essa pare introdurre un limite d'investimento, e quindi, ai fini della certezza del diritto, tale limite dovrebbe essere definito direttamente nella legge. Secondo **LOAMS**, è giusto considerare gli investimenti in questione quale categoria a sé stante, con alcune particolarità in comune con gli investimenti nel settore immobiliare ma separata dalla categoria degli investimenti alternativi quali i fondi speculativi (*hedge funds*) o le *private equity*; ritiene che limitare questo tipo di investimenti al 10 per cento al massimo del patrimonio di previdenza rappresenti una soluzione adeguata. **SFAMA** si rallegra che venga creata una nuova categoria di attivi per gli investimenti nelle infrastrutture, ritenendo che questa novità conferisca agli istituti di previdenza maggiore flessibilità nella scelta degli investimenti. Tuttavia, è del parere che il requisito concernente la diversificazione debba essere ridefinito; propone quindi di rinunciare a fissare una percentuale e di lasciare agli istituti di previdenza il compito di valutare la diversificazione necessaria.

3.2.3 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contribuiti a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

3.2.3.1 Osservazioni concernenti l'articolo 2a (riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza)

La maggioranza dei partecipanti si dichiara favorevole a questa proposta. Soltanto 5 partecipanti formulano qualche riserva. Secondo 4 partecipanti non tocca agli istituti che si occupano della previdenza vincolata decidere in merito al coordinamento delle conseguenze di una condanna penale e alle sue possibili ripercussioni in materia di previdenza professionale.

Cantoni

16 Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR e ZH**) sostengono questa proposta e la considerano giustificata. Secondo **BS** e **SO**, la possibilità di ridurre o negare le prestazioni ai beneficiari che hanno causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza è ragionevole e appropriata. **SH** sottolinea che la possibilità di ridurre le prestazioni soddisfa il generale senso di giustizia, e che le prestazioni divenute disponibili devono essere trasmesse al beneficiario successivo. **UR** approva la proposta, poiché consente agli istituti di libero passaggio di ridurre le prestazioni indipendentemente da altre assicurazioni sociali. Anche **ZG** l'approva, ma pensa che la formulazione della disposizione sia troppo vaga, poiché consente di violare il principio della presunzione di innocenza nei confronti del beneficiario in questione.

GR esprime alcune riserve e chiede di formulare prescrizioni per la graduazione della riduzione delle prestazioni o per il rifiuto di versarle in base alla gravità della pena, poiché l'applicazione delle regole di diritto penale non è compito degli istituti che si occupano della previdenza vincolata

5 Cantoni (**BL, FR, GE, GL e VD**) non si esprimono su questa modifica.

Partiti

Il **PLR** approva l'introduzione di questo nuovo articolo, che risponde al problema in questione. L'**UDC** appoggia la proposta. Il **PVL** non formula alcuna osservazione su questa disposizione, ma si dichiara favorevole al progetto nel suo insieme.

Il **PSS** formula una riserva, poiché ritiene che il compito di determinare il coordinamento delle conseguenze di una condanna penale e delle sue possibili ripercussioni sulla previdenza professionale non spetti agli istituti che si occupano della previdenza vincolata.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USC e **USAM** approvano la proposta.

L'**USS** formula una riserva precisando che non spetta agli istituti che si occupano della previdenza vincolata determinare se una prestazione debba essere ridotta o negata, poiché non sono in grado di valutare le questioni di colpevolezza e non sta a loro tenere conto di considerazioni penali.

Travail.Suisse non si pronuncia su questa proposta.

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

10 organizzazioni (**inter-pension, VVS, CSEP, VVP, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, IZS, Fondazione istituto collettore LPP, ASIP, CSA, KGAST, FER**) approvano questa nuova disposizione.

La **FER** sottolinea che l'introduzione di questo articolo consente agli istituti che si occupano della previdenza vincolata di ridurre o negare una prestazione a un beneficiario che abbia causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza.

L'**ASA** formula una riserva e specifica che la nuova disposizione deve essere applicata soltanto ai conti di libero passaggio presso fondazioni bancarie e non alle polizze di libero passaggio stipulate presso le compagnie d'assicurazioni, che sono assoggettate alla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA)¹. Siccome si basano sulla LCA, le compagnie d'assicurazioni hanno già la possibilità di sopprimere prestazioni. Inoltre, la disposizione proposta prevede che la prestazione divenuta disponibile deve essere trasmessa al beneficiario successivo, ma in tal modo conferisce a quest'ultimo diritti inesistenti in materia di contratto di assicurazione. Nel diritto delle assicurazioni private, la prestazione divenuta disponibile non spetta ad alcun altro beneficiario. Se non vi sono co-beneficiari (beneficiari di pari livello), la compagnia d'assicurazioni è dispensata dall'obbligo di versare prestazioni. La modifica proposta è pertanto incompatibile con il diritto delle assicurazioni private. L'**ASA** ritiene dunque che l'articolo 2a AP-OPP 3 non debba entrare in vigore prima della modifica dell'articolo 82 LPP (equiparazione di altre forme di previdenza) prevista nell'ambito della revisione del diritto successorio, poiché a suo giudizio quest'ultimo articolo non costituisce, nel suo tenore vigente, una base legale sufficiente.

CSI e **SWIC** non si esprimono su questa proposta.

Pareri spontanei

CPEG, CP e **FVE** sono favorevoli a questa nuova disposizione.

3.2.3.2 Osservazioni concernenti l'articolo 3 capoverso 2 lettera b e l'articolo 3a (trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza)

La maggioranza dei partecipanti si dichiara favorevole a queste modifiche. Solo 6 partecipanti hanno formulato riserve al loro riguardo.

Cantoni

22 Cantoni (**AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG** e **ZH**) approvano le modifiche proposte. 3 Cantoni (**GL, UR** e **ZH**) si rallegrano di queste modifiche e della chiarezza che conferiscono al sistema. **FR** e **GE** constatano che esse ufficializzano la prassi fiscale

¹ RS 221.229.1

attuale. A proposito del capoverso 4 del nuovo articolo 3a, **NE** rileva che la restrizione proposta sembra essere piuttosto in contraddizione con le disposizioni o delimitazioni viepiù numerose volte a evitare che un assicurato possa beneficiare di agevolazioni fiscali eccessive, che esulano dalla previdenza in senso stretto. **BE** e **SZ** formulano una serie di riserve. **BE** sostiene che l'espressione «riscatto integrale» debba essere definita con maggiore precisione. **SZ** auspica che una delle disposizioni sia riformulata in modo da corrispondere meglio a una specificità del regolamento dell'istituto di previdenza del Cantonale di Svitto.

SO non esprime alcun parere su queste modifiche.

Partiti

PVL, PLR, PSS e **UDC** approvano le modifiche proposte. Il **PVL** si rallegra dei chiarimenti apportati e sottolinea che il fatto di autorizzare un trasferimento dopo l'età di pensionamento se l'intestatario della previdenza continua a esercitare un'attività lucrativa incentiva l'assicurato a costituire una previdenza per la vecchiaia duratura.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USC, USS, Travail.Suisse e **USAM** sono favorevoli a queste modifiche. In particolare, **Travail.Suisse** si rallegra degli adeguamenti previsti, che consentono di colmare integralmente le lacune del 2° pilastro e precisano la prassi attuale.

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

9 altre organizzazioni e organi d'esecuzione (**inter-pension, VVS, VVP, IZS, CSI, ASIP, CSA, KGAST, FER**) approvano le modifiche proposte.

VVS si rallegra della chiarezza creata da queste modifiche, che avallano una prassi fiscale di lunga data e armonizzano le varie prassi cantonali, ma sottolinea che, considerato il netto aumento delle persone che lavorano anche in età avanzata e per favorire questa tendenza, sarebbe ragionevole prevedere una disposizione analoga a quella dell'articolo 16 OLP. Il **CSI** approva le modifiche proposte, che «ufficializzano» nell'OPP 3 una prassi elaborata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in collaborazione con il gruppo di lavoro Previdenza della Conferenza svizzera delle imposte e precisata nel *Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 136*, N. 893. La **FER** appoggia queste modifiche e precisa che la codificazione della prassi nell'ordinanza ne aumenta la trasparenza e migliora la certezza del diritto. La **CSEP** approva queste modifiche ma puntualizza che le polizze assicurative del pilastro 3a dovrebbero essere trattate alla stregua dei conti bancari dello stesso pilastro. Anche l'**ASA** dichiara il proprio sostegno a questa proposta ma chiede che si precisino alcuni punti e propone nuove formulazioni per le modifiche previste.

Pareri spontanei

CPEG, CP e **FVE** approvano l'insieme delle modifiche proposte.

4 Anhang / Annexe / Allegato

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

- 1. Kantone
Cantons
Cantoni**

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

2. Politische Parteien
Partis politiques
Partiti

FDP PLR PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali
GLP PVL PVL	Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral Suisse pvl Partito verde liberale svizzero pvl
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und der Berggebiete
Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SSV UVS UCS	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere <i>(ha rinunciato a prendere posizione)</i>
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft
Associazioni mantello nazionali dell'economia
Associazioni mantello nazionali dell'economia

SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
SBV USP USC	Schweiz. Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini
SGB USS USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
Travail.Suisse	Travail.Suisse

5. Weitere Organisationen und Durchführungsstellen
Autres organisations et organes d'exécution
Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

SSR CSA CSA	Schweizerischer Seniorenrat Conseil suisse des aînés Consiglio svizzero degli anziani
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

ASIP ASIP ASIP	Schweizerischer Pensionskassenverband Association suisse des Institutions de prévoyance Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza
SKPE CSEP	Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten Chambre Suisse des Actuaires-Conseils
VVP VVP	Verband Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge Association de spécialistes en gestion de la prévoyance en faveur du personnel
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP
VVS	Verein Vorsorge Schweiz
inter-pension inter-pension	Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen Communauté d'intérêts des institutions de prévoyance autonomes collectives et communes
SVV ASA ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances Associazione Svizzera d'Assicurazioni
FER	Fédération des Entreprises Romandes
	Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni
SSK CSI CSI	Schweizerische Steuerkonferenz Conférence suisse des impôts Conferenza svizzera delle imposte
SWIC	Swiss Investment Consultants for Pensions Funds
KGAST	Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement
IZS	Innovation Zweite Säule

6. Andere interessierte Organisationen oder Einzelpersonen
Autres organisations intéressées ou personnes individuelles
Altre organizzazioni interessate o privati cittadini

OAK BV CHS PP CAV PP	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CPEG	Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève
CP	Centre Patronal
FVE	Fédération vaudoise des entrepreneurs
SFAMA	Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA
LOAMS	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA